CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **FELISETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FORLANI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA *ad interim*

(DARIDA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

il 9 giugno 1981

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Due sono le ragioni che presiedono alla conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284: la prima, l'esigenza di garantire la continuità dell'erogazione dell'importo per il lavoro straordinario al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; la seconda, quella di por mano ad una disciplina organica della materia sia attraverso la copertura dei posti d'organico, sia attraverso la perequazione del trattamento economico agli ausiliari della giustizia.

È noto infatti che, a causa dei vuoti d'organico (su circa 24.000 unità complessive vi sono circa quattromila posti scoperti), il personale delle cancellerie e delle segreterie ha sopperito e continua a sopperire alle esigenze del servizio attraverso la prestazione di ore straordinarie. Questa situazione di fatto fu la base per l'approvazione dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevedeva « la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario ». La vigenza di questa disposizione essendo limitata alla data del 31 maggio 1981, perdurando la situazione di carenza di personale sopra descritta, si imponeva l'esigenza di provvedere alla bisogna.

Fu così che con il disegno di legge n. 1419 del 6 maggio 1981, presentato al Senato, il Governo propose la proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge n. 312, commisurando la devoluzione del compenso nel limite unitario di trenta ore mensili a tutto il personale attualmente in servizio e fissando di conseguenza le seguenti quantità: 4.110.000 ore per residuo del 1981; 7.312.000 ore per l'anno 1982; 8.127.000 ore per l'anno 1983. Il disegno di legge n. 1419, approvato dal Senato ma travolto dalla crisi, è stato ritirato e sostituito, per evidenti ragioni, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284 (cioè quello ora al nostro esame) riproduttivo dell'identico testo dell'abbandonato disegno di legge.

Nel raccomandarne alla Camera la conversione la Commissione giustizia, all'unanimità, ha peraltro approvato una modifica consistente nel limitare l'efficacia della proroga disposta al 31 dicembre 1982.

La ragione della limitazione temporale non si fonda su dissensi rispetto al provvedimento che, viceversa, si condivide totalmente, quanto piuttosto nella volontà di pervenire, entro il 31 dicembre 1982, ad una più organica, razionale e definitiva regolamentazione della materia, sia per quanto attiene alla copertura dei vuoti d'organico, sia per quanto attiene al trattamento economico del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che va compensato in misura decorosa e corrispondente all'indispensabile e responsabile servizio che rende, servizio basilare per la corretta amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni si raccomanda la conversione in legge del decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione.

FELISETTI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.	È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni: *All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole*: « 31 dicembre 1983 », *con le altre*: « 31 dicembre 1982 ». *All'articolo 1, secondo comma, sopprimere le parole*: « ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983 ».

Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 156 del 9 giugno 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di assicurare il regolare svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 dicembre 1983.

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

ARTICOLO 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI – DARIDA – ANDREATTA – LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA